

APPALTI/1 Il principio del Consiglio di stato

# Accessibili a tutti le carte delle gare

DI ANDREA MASCOLINI

**A**mmesso l'accesso agli atti sull'offerta tecnica dell'aggiudicatario di un appalto anche per chi non ha partecipato alla gara; prevale la legge sul procedimento amministrativo rispetto al Codice dei contratti pubblici. È questo l'interessante principio affermato dal Consiglio di stato, sezione sesta, con la pronuncia dell'11 gennaio 2013 n. 110. Nella fattispecie esaminata, una società non partecipante a una gara di appalto aveva instaurato un giudizio tendente a contestare gli atti di gara chiedendo l'annullamento della procedura di gara e riservandosi la facoltà di presentare motivi aggiunti una volta esaminati i documenti richiesti (offerta dell'aggiudicatario provvisorio). In primo grado il Tar Lazio (sentenza n. 4081/2011) aveva rigettato (con silenzio-rifiuto) la domanda di accesso sostenendo, fra le altre cose, che la disciplina del codice dei contratti pubblici (articolo 13), pur rinviando alla legge 241/90, ammette l'accesso soltanto al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, mentre la società non aveva assunto un ruolo da partecipante. Il Consiglio di stato ribalta la sentenza di primo grado e ritiene che l'articolo 13, comma 6 del Codice con-

tenga specifiche previsioni in materia di accesso ai documenti di gara che, però, non possono essere tali da impedire la tutela generalizzata sul buon esito del procedimento garantita dalla legge sul procedimento amministrativo. In particolare, secondo i giudici, lo stesso articolo 13, nel richiamare la legge 241, rende applicabile alla disciplina degli appalti pubblici anche l'articolo 24 della normativa del 1990, per il quale spetta ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. E, al di là di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, dice la sentenza, non può non riconoscersi che «con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto assicurare all'amministrato la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, indipendentemente dall'effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo». In altre parole, quindi, prevale l'interesse generale stabilito dalla disciplina della legge 241 in quanto è il complessivo interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa a dovere prevalere sugli specifici interessi soggettivi. Ancorché disciplina «speciale», quella del Codice, deve ritenersi quindi recessiva rispetto a quella generale.

—© Riproduzione riservata— ■

